

Ciclo di formazione Banca e Finanza SSS a livello di Scuola Specializzata Superiore

Regolamento d'ammissione

Doc.	A.HF. 030 (HFBF 503)
Data	01.12.2006
Vers.	1.0
Stato	definitivo
Classe	pubblico

Indice

1.	Condizioni generali	3
2.	Qualifiche richieste	3
2.1	Qualifiche svizzere	3
2.2	Diplomi e certificati esteri	4
3.	Ricorsi	4
4.	Disposizioni finali	4

L'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), in qualità di organizzazione promotrice del ciclo di formazione di Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza SSSBF,

visti

- L'ordinanza del DFE dell' 11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (RS 412.101.61),
 - il programma quadro d'insegnamento,
 - dopo aver consultato la sua Commissione di formazione,
- emana,

le seguenti disposizioni di ammissione e di riconoscimento:

1. Condizioni generali

1. Al momento dell'iscrizione, esercizio comprovato di un'attività professionale presso una banca almeno al 50 per cento per la durata degli studi (EMSSS art. 4 cpv. 2).
2. Raccomandazione scritta del datore di lavoro.
3. In caso di deroghe decide la commissione di qualificazione.

2. Qualifiche richieste

2.1 Qualifiche svizzere

	Qualifica / Diploma	Esperienza bancaria - professionale /Qualifiche	Condizione d'ammissione	Ammissione / Riconoscimento
1 Livello secondario II – settore bancario				
11	Attestato di capacità commerciale federale, settore bancario, profilo E	-	Senza esami	Ammissione al 1° semestre
12	Attestato di capacità commerciale federale, settore bancario, profilo M (Maturità professionale commerciale)	-	Senza esami	Ammissione al 1° semestre
13	Diploma di formazione bancaria e finanziaria per diplomati di Scuola Media dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB)	-	Senza esami	Ammissione al 1° semestre
2 Livello secondario II – nessun settore specifico				
21	Attestato di capacità commerciale federale, altro settore, profilo E	Almeno 12 mesi e diploma CYP ¹ o qualifiche equivalenti	Senza esami	Ammissione al 1° semestre
22	Attestato di capacità commerciale federale, altro settore, profilo M (Maturità professionale commerciale)	Almeno 12 mesi e diploma CYP o qualifiche equivalenti	Senza esami	Ammissione al 1° semestre

¹ Center for Young Professionals in Banking (3 moduli); <http://www.cyp.ch>

	Qualifica / Diploma	Esperienza bancaria - professionale /Qualifiche	Condizione d'ammissione	Ammissione / Riconoscimento
		lenti		
23	Maturità liceale, diploma di una scuola di commercio riconosciuta dalla Confederazione, scuola specializzata, maturità specializzata	Almeno 12 mesi e diploma CYP o qualifiche equivalenti	Senza esami	Ammissione al 1° semestre
3 Livello terziario - Esami di professione ed esami professionali superiori				
31	Attestato prof. fed. di specialista in economia bancaria Attestato prof. fed. di specialista in operazioni bancarie Attestato prof. fed. di consulente finanziario/a	-	Senza esami	Ammissione al 3° semestre
4 Livello terziario - Scuole specializzate superiori				
41	Diploma di una Scuola Specializzata Superiore di Economia,	24 mesi	Senza esami	Ammissione al 3° semestre
42	Diploma di una Scuola Specializzata Superiore in altri settori, riconosciuta federale	24 mesi	Senza esami	Ammissione al 3° semestre
5 Livello terziario – Università e Politecnici (CH)				
51	Diploma di scuola universitaria professionale con indirizzo economico, diploma SSQEA Bachelor università/scuola universitaria professionale con indirizzo economico Master università/scuola universitaria professionale, licenza universitaria, diploma di politecnico Riconoscimento parziale degli studi presso le università e i politecnici	Almeno 12 mesi	Senza esami	Sono determinanti per l'inizio dei cicli di studio (per il rispettivo semestre in cui gli studenti incominciano a frequentare i corsi) ossia per gli accreditamenti, le decisioni della Commissione di qualificazione competente. In tale contesto andranno considerati sia i titoli di studi superiori sia le esperienze teoriche e pratiche in Banca e Finanza.

2.2 Diplomi e certificati esteri

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri (LFPr art. 68, OFPr art. 69 segg.).

3. Ricorsi

Eventuali ricorsi contro la decisione dell'istituto di formazione circa l'ammissione o il riconoscimento di equivalenza in base a qualifiche svizzere vanno presentati entro 20 giorni, debitamente motivati, all'Associazione Svizzera dei Banchieri, che decide inappellabilmente.

4. Disposizioni finali

1. Essendo parti integranti del programma quadro d'insegnamento, le disposizioni di ammissione e di riconoscimento vanno verificate periodicamente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2006.

Associazione Svizzera dei Banchieri

Urs Ph. Roth
Delegato del Consiglio d'Amministrazione

Matthias Wirth
Responsabile della formazione

Basilea, 1° dicembre 2006